Comune di Praiano

Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **20** del Reg. Data **11.10.2010**	OGGETTO: Legge Regionale 1/2000 – Mercato settimanale – Individuazione area e approvazione regolamento comunale.

L'anno duemiladieci il giorno **undici** del mese di **Ottobre** alle ore **18.15** nella sala delle adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
AMENDOLA Gennaro	X	
IRACE Giuseppe	X	
CUCCURULLO Raffaele	X	
FIORENTINO Nicola	X	
RUOCCO Gennaro	X	
CASTELLANO Raffaele	X	
AMENDOLA Pasquale	X	
DI MARTINO Giovanni	X	
RISPOLI Silvio Ciro	X	
SORRENTINO Salvatore		X
VUOLO Michele	X	
MILANO Valerio	X	
AMENDOLA Agostino	X	
Assegnati n.13 / In carica n.13	Presenti n12	Assenti n.1

Presiede il Sig. AMENDOLA Gennaro, nella sua qualità di Sindaco;
Assenti: / Sorrentino.
Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.L.vo 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Il Sindaco-Presidente invita il Cons. Di Martino a relazionare sull'argomento.
Il Cons. Di Martino illustra l'argomento e rappresenta al Consiglio le motivazioni che hanno indotto questa amministrazione a proporre la delocalizzazione dell'attuale sito ove si svolge l'attività di vendita degli ambulanti di Via Croce-Costantimopoli. Motivazioni che sono contenute nell'allegata relazione del responsabile del Servizio vigilanza.
La individuazione del nuovo sito idoneo ad istituire il mercato ai sensi della Legge regionale 7 gennaio 2000, n.1 è ricaduta sulla piazza Antico Seggio che presenta i requisiti richiesti dalla citata legge regionale, così come evidenziato nella planimetria dell'area .
Chiede ed ottiene la parola il Cons. Milano il quale si dichiara favorevole all'iniziativa e propone di estendere l'area di parcheggio sulla piazza, nei giorni diversi da quello del mercato, ad una seconda fila di auto e la possibilità di utilizzare l'intera piazza come parcheggio a pagamento in casi di eventi straordinari.
A detta proposta si associa il Cons. Amendola A. il quale afferma che l'iniziativa è meritevole di approvazione in quanto con la sua realizzazione si possono sfruttare ulteriori potenzialità.
Anche il Cons. Vuolo si associa alla proposta del Cons. Milano e afferma che il progetto predisposto dall'ufficio urbanistica è meritevole di approvazione. Tuttavia invita l'amministrazione a verificare la destinazione d'uso della piazza e la sua staticità.
Chiede ed ottiene la parola il Cons. Di Martino capogruppo di maggioranza il quale a nome del gruppo afferma che al momento non è possibile approvare la proposta del Cons. Milano in quanto in merito alla stessa è necessario una valutazione tecnica da parte dei competenti uffici. La stessa sarà portata all'attenzione del Consiglio e sarà trattata in altra seduta consiliare una volta completata la relativa istruttoria.

Al termine degli interventi

IL CONSIGLIO

PREMESSO CHE:

- Attualmente il mercato settimanale si svolge presso la strada Croce/Costantinopoli il martedì mattina dalle ore 8.00 alle ore 13.00;
- È intenzione dell'Amministrazione Comunale riorganizzare il mercato settimanale alla luce di numerose problematiche emerse a seguito di uno studio della materia che ha coinvolto i vari settori del Comune;
- In particolare sono emerse le seguenti criticità e opportunità:

  a) Gestione della viabilità e della sosta nel tratto di strada dove si svolge il mercato;
  b) Assenza di un Regolamento per lo svolgimento delle attività di vendita in conformità alle norme di cui alle L. R. Campania 1/2000;
  c) Volontà dell'Amministrazione Comunale di dare maggiore visibilità al mercato settimanale, attraverso il coinvolgimento anche delle Associazioni locali, in particolare per quanto riguarda le promozioni di produzioni tipiche locali, siano esse agroalimentari o artigianali;
  d) Offrire, in uno momento di crisi economica, una nuova prospettiva commerciale sia per le aziende locali, sia per i cittadini;
  e) Creare delle nuove iniziative mercatali di carattere tematico che abbiano anche una valenza turistica, di promozione del territorio, promuovendo, per esempio, l'antiquariato, l'artigianato tipico locale, le colture biologiche, ecc.;
  f) Offrire uno spazio espositivo e promozionale anche alle varie Associazioni locali che sovente organizzano e promuovono, in collaborazione con le parrocchie e il

volontariato locale, mercati di beneficenza a sostegno di numerosi progetti di assistenza.

CONSIDERATO che, una ottimale organizzazione del mercato settimanale, garantirebbe delle nuove entrate presso le casse comunali, sia dirette in termini di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che di TARSU, senza trascurare i maggiori proventi derivanti da un aumento del gettito delle aree di sosta, nella zona di Piazza Antico Seggio;

DATO ATTO che nel corso degli ultimi anni sono pervenute numerose segnalazioni sia da parte dei mercatali, che dei cittadini, circa la necessità di migliorare il mercato settimanale;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 111 del 28.04.2010, avente ad oggetto " Disciplina della sosta e della circolazione veicolare e pedonale lungo il tratto di via comunale Umberto I da Piazza A. Seggio, all'incrocio con la S.S. 163 Amalfitana località Cimitero" con la quale è stato fornito apposito atto di indirizzo ai Responsabili degli Uffici e Servizi, il quale, tra l'altro, stabiliva:

a) diversa distribuzione "dei posti auto "a pagamento" presso piazza Antico Seggio i quali attualmente posti perpendicolarmente lungo l'asse della strada, verranno posizionati in senso orizzontale verso la piazza, occupando al parte ove attualmente sono piantumate alcune essenze che per le loro caratteristiche hanno determinato una precaria situazione di manutenzione delle fioriere. La nuova distribuzione, senza ledere la destinazione d'uso attuale di piazza Antico Seggio, consentirà di raddoppiare i
posti auto in un'area fortemente congestionata data la presenza di Duomo di San Luca e del Centro Sportivo, agevolerà la manovra nell'area libera e consentirà una migliore viabilità pedonale;
b) destinazione della Piazza Antico Seggio a sede del mercato settimanale con contestuale delocalizzazione rispetto all'attuale destinazione, alla via Costantinopoli;
e) destinare l'area a sinistra dell'accesso di Piazza San Luca alla sosta esclusiva per motorini;

CONSIDERATO che ai fini dell'adeguamento della piazza ad area mercatale, occorrerebbe realizzare dei modesti interventi di manutenzione straordinaria, in particolare riguardo la sistemazione dell'arredo urbano;

CHE parte di questi interventi sono peraltro già previsti nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'invaso spaziale di San Luca a firma dell'ing. Massimo Adinolfi per il quale è stato già realizzato il I° stralcio funzionale;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto precedentemente riportato poter individuare nella piazza Antico Seggio, un'area idonea allo svolgimento del mercato, sia per la sua centralità urbana, che in termini di dimensionamento ed accessibilità fermo restando il mantenimento della pedonalità dalla piazza la quale di fatto costituisce una delle aree cittadine di maggiore panoramicità, peraltro idonea allo svolgimento di manifestazioni turistiche e religiose;

DATO ATTO che la nuova localizzazione risulta ottimale in termini di praticità, economicità, operatività, redditività, stante inoltre la conformità con le prescrizioni normative di cui alla L. R. Campania 1/20200 e al Nuovo Codice della Strada;

VISTA la relazione del Responsabile della Polizia Municipale Dott. Alessandro Gargiulo prot. n. 0007134 del 03.09.2010, allegata alla presente deliberazione;

VISTA la bozza di regolamento composto da n. 25 articoli;

VISTE, altresì, la planimetria relative all'area da adibire a mercato settimanale;

VISTA la L. R. Campania n. 1/2000 contenente direttive regionali in materia di distribuzione commerciale;

VISTO il D. Lgs. 114/98;

VISTO il nuovo Codice della Strada ;

VISTO il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

Ascoltati gli interventi dei consiglieri;

All'unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. **Di istituire, ai sensi della legge regionale n. 1/2000,** il mercato settimanale nella giornata del martedì nell'area di piazza Antico Seggio, così come indicato nelle allegate planimetrie ove è indicato l'esatta ubicazione, l'organico dei posteggi, il numero dei posteggi, riservato ai coltivatori diretti, nonché le attrezzature pubbliche e i servizi comunali.

2. **Di approvare** il Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche composto da n. 25 articoli.

3. **Di demandare** al Responsabile del Settore Tecnico arch. Salvatore Napolitano, l'incarico di porre in essere tutti gli atti consequenziali per l'attuazione del presente deliberato.

4. **Di demandare** ai Responsabili dei Settori Commercio e di Vigilanza, ultimati gli interventi di adeguamento, l'incarico di procedere all'espletamento di bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi, in conformità agli elaborati grafici trasmessi dall'UTC.

5. **Di trasmettere** in esecuzione degli artt. 36 e 38 della L. R. 1/2000 la presente deliberazione alla G.R.C. Settore Sviluppo e promozione delle attività commerciali.

6. **Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI PRAIANO
Antica Plagianum

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 1

L'esercizio del commercio su aree pubbliche a posto fisso si svolge settimanalmente presso mercato, disciplinato dalle norme di cui al Decreto Legislativo del 31.03.1998 n. 114 e successive modifiche ed integrazioni , nonché della Legge Regionale N. 1/2000 cosi come individuato nelle allegate planimetrie che del presente ne formano parte integrante e sostanziale.

ART. 2

Le attività di vendita si svolgono nel giorno di MARTEDI'.
Nella circostanza in cui uno dei giorni stabiliti per lo svolgimento del mercato venga a coincidere con una festività il Sindaco potrà consentire lo svolgimento del mercato nella stessa giornata o fissare un diverso giorno di mercato.

ART. 3

La superficie complessiva dell'area, con la relativa distribuzione degli spazi, di cui all'art. 1, da adibire a mercato ordinario localizzata presso la piazza Antico Seggio è identificata all'allegato grafico .

ART. 4

La localizzazione, la configurazione e l'articolazione del mercato è rappresentata dalle piante planimetriche di cui all'allegato con la specifica individuazione, delle aree destinate alla circolazione pedonale, veicolare e alla ubicazione dei parcheggi.
Nell'ambito dell'area adibita al mercato alimentare, saranno individuati degli spazi riservati ai coltivatori diretti.

ART. 5

L'assegnazione dei posteggi avviene mediante bandi di gara pubblicati con l'indicazione dei posteggi disponibili e secondo i criteri stabiliti dalla Regione Campania.

ART. 6

La concessione dei posteggi ha validità decennale ed il concessionario è tenuto a sottoscrivere il contratto convenzione (di cui si allega schema) e che può essere tacitamente rinnovato.

ART. 7

Il concessionario è tenuto al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche nonché dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in conformità a quanto stabilito nei rispettivi regolamenti comunali.

ART. 8

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare assegnatario, la cui assenza è riportata r ruolino di mercato, o disponibile, è assegnato per la durata di non utilizzazione agli esercenti, de "Spuntisti", che ne fanno richiesta purché siano titolari di autorizzazione amministrativa p l'esercizio delle attività di cui all'art. 28 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs 114/98, previo pagamen dei tributi dovuti relativamente ai giorni della concessione.

Hanno titolo di precedenza, ai sensi dell'art. 28 comma 11 D.Lgs 114/98 coloro che hanno il pi alto numero di presenza, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività n giorni in cui si è presentato alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi sui mercati c cui al presente provvedimento.

Le presenze giornaliere degli assegnatari vengono rilevate nell'apposito ruolino a mezz procedimenti manuali o informatici e l'uso di tesserini plastificati allo scopo di garantire la gestion trasparente delle assegnazioni.

ART. 9

Il numero di presenze è attestato dalla Polizia Municipale prima dell'effettuazione di ogni mercato tramite la certificazione di un estratto riassuntivo del registro delle presenze.

Fra coloro rispetto ai quali non può essere documentato il numero di presenze, a parità di presenze, ha precedenza chi ha iniziato prima l'attività, data che viene desunta dal certificato di iscrizione al Registro Imprese che deve essere presentato a cura del richiedente l'assegnazione temporanea qualora intenda far valere il titolo di priorità.

Alla assegnazione temporanea procede, a scelta dello spuntista richiedente, sulla base dei criteri sopraindicati, il personale dell'Ufficio comunale, munito di pianta planimetrica del mercato che mostra le disponibilità giornaliere.

Di conseguenza, provvede al rilascio del permesso giornaliero ed alla trasmissione dello stesso all'Ufficio del settore Aree pubbliche per l'applicazione del canone di concessione.

ART. 10

Il titolare di concessione di posteggio decade dalla concessione a seguito della violazione delle norme dell'esercizio dell'attività contenute all'art. 29 del D.lvo 114/98 e successivi regolamenti.

Il titolare di concessione di posteggio decade, ai sensi dell'art. 29 comma 4 lettera B dalla concessione medesima qualora non utilizzi il posteggio per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi per mercato settimanale, in un anno solare, salvo il caso in cui il mancato utilizzo dipenda da malattia, gravidanza, servizio militare, ferie comunicate all'ufficio Settore Aree pubbliche, con apposita certificazione.

Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione delle norme indicate nel presente articolo, la decadenza viene comunicata immediatamente all'interessato, nel rispetto della procedura prevista dalla L. 241/90 a cura del responsabile del servizio relativo.

ART. 11

Il sindaco può revocare la concessione del posteggio per eliminazione del posteggio medesimo per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

Qualora sia revocata la concessione del posteggio per motivi di cui al comma 1, l'operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio nell'area del mercato stesso, con superficie non inferiore alla precedente.

ART. 12

Gli operatori titolari di concessione di posteggio possono accedere sull'area di mercato, durante la giornata stabilita all'art. 2 comma 1, al massimo due ore prima dell'inizio delle operazioni di vendita. L'orario di vendita è stabilito dalle ore 7.00 alle ore 14.00 nel periodo estivo, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nel periodo invernale.

In occasioni particolari (festività Natalizie, Pasquali, Santo Patrono ecc) e su richiesta delle Organizzazioni di Categoria potrà essere disposto la protrazione dell'orario di vendita, nel rispetto della normativa vigente.

Il posteggio deve essere lasciato entro un'ora dopo il termine fissato per la chiusura delle vendite, libero da ingombri e da rifiuti.

Qualora l'operatore non sia presente al mercato almeno mezz'ora prima dell'orario indicato per l'inizio delle operazioni di vendita, il relativo posteggio viene assegnato per l'intera giornata lavorativa ai soggetti di cui all'articolo 8. mezz'ora prima dell'orario fissato per l'inizio delle vendite.

ART. 13

I posteggi riservati alla vendita dei prodotti ricavati dal proprio fondo Legge 59/63, sono utilizzati da tali soggetti esclusivamente per la vendita dei prodotti del proprio fondo, pena la decadenza della concessione.

E motivo di decadenza la perdita del requisito della qualità di coltivatore diretto, provato dalla certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune in cui si trova il fondo. I coltivatori diretti non assegnatari di posteggio possono fare richiesta di concessione temporanea e giornaliera limitatamente ai posteggi liberi loro riservati. L'attività esercitata sul mercato dai soggetti di cui al presente articolo è soggetta alle norme del D.Lgs 114/98, dei successivi regolamenti e del presente regolamento di mercato.

ART. 14

E' istituito presso il Comando di P.M. la pianta del mercato, nella quale devono essere indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, il settore merceologico di appartenenza, la superficie del posteggio assegnato, la durata della concessione. Allo scopo di garantire la gestione del mercato, il personale incaricato procede alla rilevazione giornaliera delle presenze riportandole nell'apposito ruolino di mercato.

ART. 15

L'eventuale sospensione per rilevanti motivi di carattere igienico-sanitario può riguardare, esclusivamente, il settore ALIMENTARE, consentendo che il settore NON Alimentare possa continuare normalmente l'attività. La sospensione ad HORAS, invece, può essere disposta dal Sindaco nel caso di comprovate esigenze di ordine pubblico o in caso di calamità naturali.

ART.16

Si considera occupato dal titolare della concessione anche il posteggio occupato per conto di questi da altre persone, secondo i criteri dell'art. 33 comma 6 della legge Regionale n° 1/2000. Le stesse, comunque, devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata al titolare; tale autorizzazione deve essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza, in originale.

ART. 17

E' consentito lo scambio dei posteggi e della relativa concessione, tra operatori consenzienti, previa comunicazione congiunta al Sindaco.

ART. 18

E' consentito l'accesso dell'automarket, del furgone e dell'autovettura ad uso trasporto promiscuo, comunque intestati all'assegnatario, purché non ecceda la superficie del posteggio concesso. Per la vendita dei prodotti alimentari, i veicoli ammessi sono solo quelli in possesso di regolare autorizzazione sanitaria.

ART. 19

I titolari di posteggio non possono occupare superfici maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, nè occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, eventualmente attrezzati e riservati alla sosta o al transito pedonale, né ostruire gli ingressi e le vie di fuga.

ART. 20

I prodotti esposti sui banchi, per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, debbono indicare, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 114/98, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo.

ART. 21

Prima della pubblicazione del bando per l'assegnazione definitiva, i posteggi risultanti liberi, a seguito del censimento effettuato a cura della ripartizione, per decadenza, revoca o rinuncia, sono concessi, in via prioritaria, agli assegnatari esercenti l'attività di commercio alimentare o non alimentare in ambito principale, su domanda e secondo l'ordine cronologico di presentazione della stessa, per il mercato delle pulci, invece, sono concessi agli assegnatari esercenti l'attività in ambito regionale, secondo le stesse modalità.

ART. 22

Con l'istituzione del mercato settimanale è vietato sul territorio comunale il commercio itinerante. Al Comando di Polizia Municipale è delegato il rispetto della presente disposizione.

ART. 23

Il trasferimento di proprietà o in gestione dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle relative autorizzazioni, può avvenire per cause di morte o per atto tra vivi, da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs 114/98. La comunicazione di sub-ingresso deve essere presentata, pena la decadenza, entro 180 giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività o dall'atto luttuoso, a cura degli eredi.

ART. 24

Ai fini del rispetto delle norme igienico-sanitarie, si intendono integralmente richiamate le disposizioni stabilite dall'art. 28 comma 8 del D.Lgs 114/98, dal D.L. 155/97 e dalla Ordinanza del Ministero della Sanità del 2/3/2000.

ART. 25

A carico dei trasgressori delle norme contenute nel presente regolamento, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 29 del D.Lgs 114/98.

COMUNE DI PRAIANO
Antica Plagianum

COMUNE DI PRAIANO (SA)
Prot. 0007134 del 03-09-2010 in Arrivo Ore 13:02:52
Mitt.: GARGIULO ALESSANDRO-COMANDO POLIZIA MUNICIPALE-PRAIANO

Al Sindaco
Sig. Gennaro Amendola

All'Assessore al Commercio
Sig. Raffaele Esposito

Al Responsabile del Commercio
Dott. Vincenzo Galano

Al Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Salvatore Napolitano

Comune di Praiano – LORO SEDI

Oggetto: Mercato Settimanale – Relazione Generale.

In riferimento alla Deliberazione di G.C. n. 111 del 28.04.2010, avente ad oggetto: " Disciplina della sosta e della circolazione veicolare e pedonale lungo il tratto di Via Comunale Umberto I da Piazza A. Seggio all'incrocio con la SS.163 Amalfitana località Cimitero – Atto di indirizzo ai Responsabili degli uffici e servizi", all'interno della quale è stata stabilita la delocalizzazione del mercato settimanale, si rappresenta quanto segue:

Attualmente il mercato settimanale si svolge il martedì mattina dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nel tratto terminale della strada rotabile che da via Costantinopoli collega alla via pedonale F. Russo. L'area sul lato monte è destinata alla sosta dei veicoli mentre sul lato mare è presente un marciapiede che collega alla via pedonale.

Il martedì, entro le ore 08.00 del mattino, i proprietari delle autovetture provvedono allo spostamento dei veicoli per consentire l'accesso e lo stazionamento dei furgoni con i banchi di vendita.

Nel corso dei primi mesi di attività, in qualità di Responsabile dell'area di Polizia Locale, all'interno della quale sono insite le funzioni di vigilanza del settore commerciale, ho provveduto ad un monitoraggio del funzionamento del mercato settimanale, riscontrando alcune problematiche in contrasto con le prescrizioni normative (L. R. 1/2000) mai rilevate dal precedente Responsabile.

In particolare, da diversi sopralluoghi effettuati in loco, ho riscontato le seguenti criticità:

a) Tra le ore 07.00 e le ore 08.00 (inizio del mercato) non vengono rimosse le auto in sosta, anche perché molte di queste appartengono a turisti residenti presso strutture turistiche extra alberghiere, e quindi difficilmente reperibili. Ciò determina una situazione non

COMUNE DI PRAIANO
Via Umberto I° - 84010 PRAIANO (SA)
p.iva 00607910650
Tel.+39 089 8131916 - Fax +39 089 8131912
info@comune.praiano.sa.it - www.comune.praiano.sa.it

accettabile di promiscuità tra auto in sosta, le quali spesso devono spostarsi, i venditori e i cittadini.

b) I posti per i banchi in vendita, non essendo delimitati, determinano confusione e disagio nella sosta dei furgoni con la conseguente occupazione della sede stradale di via Costantinopoli ed il rallentamento della circolazione stradale.
c) La contemporanea presenza di furgoni, banchi vendita ed auto in sosta, provoca un restringimento della carreggiata stradale che renderebbe di fatto impossibile l'accesso al tratto stradale dei mezzi di emergenza.
d) Non esiste, agli atti del Comune, un Regolamento per lo svolgimento delle attività di vendita conforme alle norme di cui alla L. R. 1/2000 e gli attuali posteggi non sono stati assegnati mediante procedura ad evidenza pubblica;

Alla luce di tale contesto normativo e regolamentare è evidente la non idoneità dell'attuale area allo svolgimento di attività mercatale e, allo stesso tempo, si propone una delocalizzazione del sito presso altre aree, previa approvazione di un apposito Regolamento, con conseguente procedura pubblica di assegnazione posteggi.

Da un sopralluogo effettuato sul territorio l'unica area che presenta condizioni idonee ad area mercato è la piazza Antico Seggio, in quanto facilmente accessibile, servita dal trasporto pubblico e posta al di fuori della rete stradale. Le ampie dimensioni consentirebbero un'agevole distribuzione (lungo i bordi esterni) dei furgoni e dei banchi vendita, con ampie possibilità per i cittadini di muoversi liberamente e in sicurezza.

La possibilità di maggiori spazi consentirebbe di poter ospitare anche più venditori.

Unica problematica è quella relativa all'accessibilità della piazza, attualmente non possibile a causa della presenza di due fioriere e di una superfetazione "a mezzaluna". L'Amministrazione Comunale ha inteso mantenere pedonale la piazza, la quale è posta in uno dei luoghi più panoramici del paese.

In Costiera Amalfitana, data proprio la necessità di soddisfare tutte le esigenze vengono destinate ad area mercatale piazze e lungomari, previa approvazione di una specifica regolamentazione (aree pedonali utilizzate in determinati giorni ed orari ad area mercato).

Pertanto, al fine di rendere idoneo il luogo ad area mercatale (già in passato destinato a parcheggio pubblico), occorrerebbe predisporre dei piccoli interventi di adeguamento quali:

a) Demolizione della superfetazione a mezzaluna;
b) Restringimento delle due fioriere laterali (peraltro già in precario stato di conservazione – cfr. nota agente P.M. Amato del 28.06.2010 prot. n. 5244 in allegato);
c) Predisposizione di arredo urbano in conformità a quanto stabilito con Deliberazione di G.C. n.111 del 28.04.2010.

Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse meritevole di approvazione tale richiesta, si provvederà in collaborazione con i Responsabili del Settore Tecnico e del Settore Commerciale, a predisporre

bozza di Regolamento da trasmettere agli organi di indirizzo per le valutazioni di competenza, con tutti gli atti consequenziali per l'attuazione della presente.

Il Responsabile del Settore Vigilanza
Dott. Alessandro Gargiulo

COMUNE DI PRAIANO

PROVINCIA DI SALERNO

Oggetto: Legge Regionale n. 1-2000 - **Mercato Settimanale.**

Ubicazione:
Piazza Antico Seggio

Tav. n. 1:Planimetria generale - Individuazione dell'area

scala 1: 200

Il Sindaco: Gennaro Amendola

Servizio LL.PP. - Urbanistica: arch. Salvatore Napolitano

geom. Massimiliano Castellano

arch. Vincenza Amato

sig. Michele Pappacoda

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Gennaro AMENDOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Vincenzo GALANO

Prot. n. 8554 Lì, 15 OTT. 2010

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo Galano

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì 15 OTT. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Galano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione,
è stata affissa all'Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;
è divenuta esecutiva il giorno _____;

- ☐ - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U.E.L. n.267/2000.
- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. n.267/2000.

Lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Galano